



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (Relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio Ciceri	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di **San Vito Chietino (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, *"cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019"*.

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le *"linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020"*;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021, n. 297/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma delle attività di controllo per l'anno 2022"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 25 ottobre 2022, n. 45/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 18 febbraio 2021, prot. n. 1038, e in data 2 dicembre 2021, prot. n. 6418, e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di **San Vito Chietino (CH)** - 5.162 abitanti -.

DIRITTO

Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, anche in termini dinamici e tendenziali, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" costituito dal bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL). Come si legge nella sent. n.148 del 2022 della Corte costituzionale è "il valore del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino" ed a rendicontare l'attività amministrativa rispetto alla realizzazione dei programmi pubblici.

Nell'esercizio di tale controllo la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in forza dell'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di scegliere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità, ha attestato la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione finanziaria dell'Ente ed ha espresso parere favorevole all'approvazione degli stessi, segnalando, tuttavia, che il Comune dovrà provvedere al ripiano del disavanzo da costituzione del FAL determinatosi nell'esercizio 2019 e dell'ulteriore extradeficit generato nell'esercizio 2020, oltre alla necessità di migliorare la capacità di riscossione e conseguentemente ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto, dunque, opportuno proseguire l'attività di controllo sottoponendo ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente e della liquidità, al risultato di amministrazione, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria. Nella redazione della presente deliberazione si è tenuto conto anche di quanto

accertato nella precedente deliberazione n. 2 del 2021, relativa al controllo delle annualità 2014-2018, a cui si fa rinvio e che risulta correttamente pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione.

A seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i risultati di seguito illustrati.

Bilancio e risultato di amministrazione

Il rendiconto 2019 è stato approvato con delibera del 12 agosto 2020, n. 23, oltre i termini fissati dal legislatore, tenuto anche conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera del 16 agosto 2021, n. 27, ancora una volta oltre i termini di legge, considerata anche la proroga concessa per l'emergenza pandemica in corso (31 luglio 2021).

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del consuntivo entro i termini fissati dal legislatore costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo nell'approvazione rappresenta sintomo di difficoltà nell'applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, di rispettare per il futuro il corretto rispetto del termine di presentazione dell'atto più importante ai fini del rispetto dell'obbligo di rendicontazione pubblica dell'operato dell'amministrazione.

Considerando il biennio 2019-2020, l'andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

	2019	2020
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	87.772	0
Riscossioni	12.248.698	10.731.250
Pagamenti	12.336.470	9.087.081
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	0	1.644.169
Residui attivi	3.704.978	3.499.120
Residui passivi	1.616.303	1.473.625
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	197.792	276.993
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	759.569	1.778.076
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: AVANZO (+)/DISAVANZO (-) CONTABILE	1.131.314	1.614.595
PARTE ACCANTONATA	2.421.360	2.758.492
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</i>	<i>781.803</i>	<i>1.176.681</i>
<i>Fondo anticipazione di liquidità (FAL)</i>	<i>1.594.742</i>	<i>1.542.776</i>
<i>Fondo contenzioso</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>24.815</i>	<i>9.036</i>
PARTE VINCOLATA	219.765	523.341
<i>di cui Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	<i>101.888</i>	<i>389.652</i>
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	<i>65.389</i>	<i>90.185</i>
<i>Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui</i>	<i>42.429</i>	<i>42.429</i>
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	<i>10.059</i>	<i>1.075</i>
PARTE DEGLI INVESTIMENTI	67.199	118.501
PARTE DISPONIBILE	-1.577.011	-1.785.739

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere del Revisore e questionario

L'Ente chiude l'esercizio 2019 con un risultato di amministrazione in avanzo di euro 1.131.314,

in miglioramento di circa 130.000 euro rispetto all'annualità precedente, quando si era registrato un risultato positivo di euro 801.556, in entrambi i casi con una forte incidenza del valore dei residui attivi. A seguito degli accantonamenti e dei vincoli appostati dall'Ente, il risultato si riduce nel 2019 in una parte non disponibile di euro 1.577.011, apparentemente in netto peggioramento rispetto all'annualità 2018 quando si presentava in avanzo di euro 2.687, ma era carente dell'appostamento a Fal per le anticipazioni ottenute negli esercizi 2013, 2014 e 2015.

Dalla tabella sopra riportata emerge che il Comune ha accantonato nel 2019:

- euro 781.803 a "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" (Fcde). Tale importo è stato calcolato utilizzando il metodo ordinario e l'Organo di revisione nel questionario, ha precisato di averne verificato la regolarità. Il Fcde rappresenta il 21,1 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 3.704.978), valore che sale al 32,5 per cento considerando solamente i residui derivanti dal Titolo 1 (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) e dal Titolo 3 (*Entrate extratributarie*).

L'Organo di revisione dichiara che non si è determinato un disavanzo da cambio di metodo di calcolo del Fcde ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019.

Il Fcde, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è sicurezza in merito all'integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione per prevenire possibili disavanzi occulti. È essenziale, dunque, che il fondo abbia un'applicazione estesa, limitando, quanto più possibile, le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Si raccomanda, pertanto, di verificare periodicamente le singole tipologie di entrata e se eventualmente non considerate, di adottare opportune azioni in merito alla loro dovuta copertura;

- euro 1.594.742 a "*Fondo anticipazioni di liquidità*" (Fal), quale residuo dell'anticipazione ottenuta nelle annualità 2013, 2014 e 2015. In conseguenza di tale appostamento l'Ente ha generato un disavanzo da Fal (cfr. art. 39-*ter* d.l. n. 162 del 2019). In merito, in sede di riscontro istruttorio, il Comune, richiamando l'art. 39-*ter*, commi 2 e 3, del d.l. n. 162 del 2019, ha precisato che: "*In forza di tale normativa speciale di riferimento... ed al fine di darvi attuazione, l'Ente ha provveduto, in occasione dell'approvazione dell'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di cui all'art. 175, c. 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 (delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07/09/2020), a ripianare il disavanzo di amministrazione da porre a carico dei bilanci di previsione*". Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, a seguito della quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell'art. 39-*ter* del citato decreto-legge, e del contributo ricevuto dall'Ente - pari ad euro 393.592 - ai sensi

dell'art. 52, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021, questa Sezione ha chiesto all'Amministrazione di comunicare le nuove modalità di ripiano del disavanzo da Fal e di trasmettere la relativa delibera.

Con nota del 27 giugno 2022, il Comune ha inviato quanto richiesto, specificando che: *“L'Ente come già attestato alla ill.ma Corte dei Conti Sez. Abruzzo, ha optato per la facoltà, successivamente dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale, di utilizzare le quote del FAL a finanziamento del fondo crediti (sebbene il FAL sia stato erroneamente quantificato fino al 2019). Nello specifico il Comune di San Vito Chietino, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.Lgs. 78/2015, ha utilizzato il debito residuo dall'anticipazione di liquidità a copertura dell'accantonamento a FCDE.*

In occasione del rendiconto 2019, si è proceduto ad una puntuale definizione ed accantonamento della quota residua del FAL in essere ed alla puntuale iscrizione in bilancio secondo le disposizioni dell'art. 139-ter del D.L. 162/2019...” e ancora “...L'Ente ritiene di avere ottemperato contabilmente ad accantonare il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 per l'importo totale effettivamente incassato negli anni e non ancora rimborsato alla data del 31 dicembre 2019 (tutte le anticipazioni di liquidità ottenute dal Comune di San Vito Chietino nel triennio 2013/2015) e di avere registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, secondo quanto previsto dal dettato normativo sopra richiamato, dando corso al ripiano così come indicato .

Pertanto, ha dato corso contabilmente al ripiano previsto al comma 2 per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell'esercizio 2020 (euro 51.966,53), nonché ha dato corso alle registrazioni contabili di cui al comma 3, lettera a) e lettera b). Successivamente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2021, intervenuta nel dichiarare incostituzionali i commi 2 e 3 dell'art. 39-ter del D.L. n. 162 del 2019, il D.L. 73 del 2021 l'Ente, non senza difficoltà interpretative ed operative, ha proceduto alla verifica del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio precedente (2020) ed all'applicazione delle nuove disposizioni che hanno ridefinito le nuove, diverse, modalità di ripiano”.

L'Amministrazione ha dichiarato di aver, pertanto, provveduto a disapplicare l'avanzo di amministrazione derivante dalla citata contabilizzazione del Fal, contestualmente riducendo lo stanziamento del correlato fondo di spesa, finanziando le quote capitale di rimborso del prestito attraverso le entrate correnti di competenza (applicando il disposto normativo di cui all'art. 50 del citato d.l. n. 73 del 2021, come modificato in sede di conversione con la legge del 23 luglio 2021, n. 106) e di aver optato, come previsto dal citato d.l. n. 73 del 2021, per il ripiano del disavanzo da FAL in un numero massimo di dieci annualità.

Infine, ha sottolineato il Comune che: “...in attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 52 del d.l. n. 73 del 2021, l’Ente ha contabilizzato il contributo di euro 393.592 previsto specificatamente per il Comune di San Vito Chietino, così come definito dalla Conferenza Stato-Città del 27 luglio 2021, destinandolo alla copertura della quota di disavanzo che si sarebbe dovuta ripianare nel 2021 e 2022 per euro 152.504,39, oltre ad una parte della quota prevista per il 2023, pari ad euro 88.583,21. Il contributo elargito direttamente dal Governo Centrale - Dipartimento Affari Interni e Territoriali è stato incassato con Ordinativo 1523 del 08/11/2021”;

- euro 20.000 a “Fondo contenzioso”. Detto importo è confermato nel questionario sui debiti fuori bilancio (regolarmente trasmesso) e nella relazione del Revisore in cui è, altresì, specificato come la determinazione del fondo sia conseguenza dell’attuazione del principio applicato contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h), per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze negative per l’Ente;
- euro 24.815 ad “Altri accantonamenti” relativi: a passività potenziali per euro 18.289 e a fondo indennità fine mandato Sindaco per euro 6.526; somme ritenute congrue dal Revisore.

Inoltre, per quanto concerne i fondi vincolati, si osserva che:

- euro 101.888 riguardano la posta dei “Vincoli derivanti da legge” relativa ai proventi per sanzioni Cds, ai permessi per costruire e ad investimenti per l’acquisto di terreni;
- euro 65.389 riguardano i “Vincoli derivanti da trasferimenti”, riferiti - prevalentemente - a contributi statali per sostegno alle famiglie, ai disabili, per istituzioni private;
- euro 42.429 “Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui” relativi a mutui accessi presso CC.DD.PP.;
- euro 10.059 “Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente” riguardanti un rimborso parziale dell’indennità del Sindaco.

Infine, le risorse destinate agli investimenti ammontano a euro 67.199 e rappresentano somme per la manutenzione degli immobili comunali e proventi derivanti dall’alienazione di beni.

L’esercizio 2020 fa registrare un incremento dell’avanzo di amministrazione di circa 500.000 euro (da euro 1.131.314 ad euro 1.614.595) rispetto all’anno precedente, cui non corrisponde, tuttavia, un miglioramento della parte che rimane indisponibile ed anzi peggiora in conseguenza, prevalentemente, dell’adeguamento dell’accantonamento del FCDE che passa da euro 781.803 del 2019 ad euro 1.176.681 del 2020.

Quanto alle altre somme accantonate si evidenziano:

- euro 1.542.776 quale residuo delle anticipazioni di liquidità degli esercizi 2013/2014/2015;
- euro 30.000 a fondo contenzioso, in incremento rispetto all’annualità 2019, ritenuto congruo dall’Organo di revisione;

- euro 9.036 ad altri accantonamenti, corrispondenti all'indennità di fine mandato del Sindaco. Anche per tale quota il Revisore ha dichiarato la congruità.

In merito ai fondi vincolati si osserva quanto segue:

- vincoli derivanti da leggi pari ad euro 389.652, relativi prevalentemente a fondi Covid trasferimenti dello Stato per le funzioni fondamentali, a proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada, a ristori specifici non utilizzati, a proventi per permessi da costruire;
- vincoli derivanti da trasferimenti di euro 90.185, le cui componenti principali sono riferite a contributi regionali e statali per sostegno alle famiglie, ai disabili, per le istituzioni sociali private;
- vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di euro 42.429, relativi a mutui accessi presso CC.DD.PP.;
- vincoli formalmente attribuiti dall'Ente pari ad euro 1.075, riferiti ad un rimborso parziale dell'indennità del Sindaco.

Le risorse destinate agli investimenti ammontano a euro 118.500 e sono relative all'acquisto di terreni ad uso cimiteriale e alla manutenzione degli immobili comunali.

Questa Corte, prendendo atto positivamente degli appostamenti e dei vincoli prudenzialmente applicati, raccomanda all'Ente di adottare le necessarie azioni volte al recupero del disavanzo derivante dall'appostamento del FAL e ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e sia fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa e risponda al futuro corretto adempimento degli impegni assunti e non ancora liquidabili.

Fondi Covid

A seguito delle esigenze finanziarie generate dall'emergenza da Covid-19, lo Stato ha contribuito al finanziamento degli enti locali con le disposizioni della legge n. 243 del 2012, che, in particolare al primo comma dell'art.11, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite dalla legge.

Nello specifico, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il d.l. n. 34 del 2020 ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per le funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19.

L'articolo 106 del d.l. n. 34 prevede, inoltre, una verifica a consuntivo dell'effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 maggio 2021, termine prorogato al 30 giugno 2021 dal comma 831 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, con possibile rettifica delle somme originariamente attribuite.

Alla luce di quanto sopra riportato, è stato chiesto all'Ente di comunicare le modalità di accertamento e riscossione dei fondi per l'emergenza pandemica e l'eventuale minor gettito generato dal Covid-19 per l'esercizio 2020. In riscontro il Comune ha così indicato le somme accertate dei fondi derivanti dall'emergenza pandemica:

	Accertato
Misure urgenti solidarietà alimentare Covid-19	77.297
Concorso sanificazione, disinfezione, DPI vigili	6.777
Fondo per finanziamento centri estivi e contrasto povertà	13.135
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (contributi a biblioteca per acquisto libri)	5.001
Ristoro compensativo IMU settore turistico	8.576
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali	338.663
Fondo per finanziamento Cosap	23.414
Totale	472.864

Fonte: Ente

L'Ente ha altresì dichiarato di aver provveduto, in data 24 maggio 2021, all'invio della certificazione Covid-19, dal quale sono emersi:

- un saldo complessivo tra minori entrate derivanti da Covid al netto dei ristori, minori spese da Covid e maggiori spese derivanti da Covid al netto dei ristori, pari ad euro 4.902;
- avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 riferito a ristori specifici di spesa non utilizzati, pari ad euro 9.233.

Gestione dei residui

L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, rispettivamente con delibere di Giunta n. 48 del 28 aprile 2020 e n. 39 del 21 maggio 2021, munite del parere dell'Organo di revisione.

RESIDUI ATTIVI	2019	2020
Residui iniziali	2.493.667	3.704.978
Riscossioni c/r	1.067.916	1.199.067
Riaccertamento residui	25.450	-479.348
Residui da esercizi precedenti	1.451.202	2.026.562
Residui di competenza	2.253.776	1.472.558
Totale residui	3.704.978	3.499.120
% Riscossione residui	42,82	32,36
% Formazione dei residui	16,78	13,38

Fonte: rielaborazione Sezione regionale di controllo. Eventuali scostamenti sono determinati dagli arrotondamenti.

RESIDUI PASSIVI	2019	2020
Residui iniziali	785.706	1.616.303
Pagamenti c/r	577.902	1.168.454
Riaccertamento residui	-39.432	-295.250
Residui da esercizi precedenti	168.371	152.600
Residui di competenza	1.447.933	1.321.025
Totale residui	1.616.303	1.473.625
% Pagamenti residui	73,55	72,29
% Formazione dei residui	10,96	14,30

Fonte: rielaborazione Sezione regionale di controllo. Eventuali scostamenti sono determinati dagli arrotondamenti.

A chiusura dell'esercizio 2019, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, il Comune mostra un incremento - rispetto al 2018 - sia dei residui attivi sia dei passivi, con una consistente eccedenza dei primi sui secondi.

L'annualità 2020 registra, al contrario, una diminuzione dei residui, sia attivi (meno euro 205.858) sia passivi (meno euro 142.678).

Le quote di formazione dei residui attivi si attestano al 16,78 per cento nel 2019 e al 13,38 nel 2020; per i passivi si registrano rispettivamente: il 10,96 per cento (2019) e il 14,3 (2020).

Relativamente alle percentuali di riscossione, in entrambe le annualità in esame, si evidenziano - come sotto riportato - quote di incasso del Titolo 1 pari rispettivamente al 31,87 (2019) e al 30,81 (2020) per cento e del titolo 3 pari al 58,78 per cento nel 2019, contro una del 32,63 del 2020.

	Residui all'1.1.2019	Riscossioni in c/residui 2019	% di riscossione	Residui all'1.1.2020	Riscossioni in c/ residui 2020	% di riscossione
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.544.488	492.258	31,87	1.626.818	501.239	30,81
Titolo 2 Trasferimenti	40.153	24.624	61,33	58.607	36.465	62,22
Titolo 3 Entrate extratributarie	733.457	431.128	58,78	732.693	239.074	32,63
Titolo 4 Entrate in conto capitale	155.824	119.905	76,95	1.240.421	421.701	34,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	16.322	0	0	42.429	0	0
Titolo 6 Accensione di prestiti	3.423	0	0	3.423	0	0
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0	0	0	588	588	100
Totale riscossioni c/residui	2.493.667	1.067.916	42,82	3.704.978	1.199.067	32,36

Fonte: rielaborazione della Sezione regionale di controllo

Con riguardo ai pagamenti in conto residui per il Titolo 1 i valori si attestano sul 70 per cento in entrambe le annualità. Per il Titolo 2 l'Ente passa da una quota del 96,94 per cento del 2019 ad una del 68,76 del 2020.

Pagamenti residui passivi	Residui all'1.1.2019	Pagamenti in c/residui 2019	% di pagamento	Residui all'1.1.2020	Pagamenti in c/residui 2020	% di pagamento
Titolo 1 Spese correnti	711.554	506.312	71,16	791.012	543.947	68,77
Titolo 2 Spese in conto capitale	73.852	71.591	96,94	640.334	440.266	68,76
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere				183.224	183.224	100
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	300	0	0	1.734	1.017	58,65
Totale pagamenti in c/residui	785.706	577.902	73,55	1.616.303	1.168.454	72,29

Fonte: rielaborazione della Sezione regionale di controllo

Alla luce dei dati sopra esposti, questa Corte – pur consapevole del blocco delle riscossioni previsto dalla normativa relativa alla pandemia in corso – raccomanda all'Ente di rafforzare le misure attivate volte all'incremento della fase di riscossione dei residui attivi.

Con riguardo all'attività di verifica e controllo e relativa riscossione IMU riportata sul questionario 2020, l'Organo di revisione dichiara, inoltre, che l'Ente non ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n. 160 del 2019.

Il Comune, in sede di riscontro istruttorio, ha precisato quanto segue: *“Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25.02.2020 è stata disposta la nomina del Funzionario Responsabile dei tributi con decorrenza dal 01.03.2020 relativamente a:*

- *IMU ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;*
- *IMU, TASI e, limitatamente all'attività di controllo e di accertamento tributario, TARI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692 e ss, della L. n. 147/2013;*
- *ICP e diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP, per le attività di controllo, accertamento e riscossione, relativamente alla maggiorazione – TARES e, per le attività residuali, ICI e TARSU;*

ivi compresi i poteri di rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi in argomento (o persona e/o legale debitamente delegata/o con apposito atto formale)”.

Sulla mancata nomina del funzionario responsabile della riscossione, l'Ente ha, altresì, dichiarato che – anche a causa della pandemia – non si è ancora provveduto e che: *“...si impegna a perfezionare entro il 31.12.2022, ad esito positivo dell'esame abilitativo di che trattasi ed a seguito delle operazioni di riassetto organizzativo degli uffici...”.*

L'Amministrazione ha, infine, comunicato di avvalersi per il servizio riscossione di alcuni concessionari esterni, in particolare, per l'attività di accertamento IMU/TASI e attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extra tributarie iscritte a ruolo, i quali operano con propri funzionari responsabili della riscossione.

Questa Corte si riserva di verificare l'avvenuto adempimento in sede di esame del prossimo rendiconto.

Quanto all'anzianità dei residui si riporta - nelle seguenti tabelle - la scomposizione per anno di formazione.

Anno 2019

Residui attivi	Esercizio 2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	503.576	100.196	153.832	294.626	574.588	1.626.818
Titolo 2 Trasferimenti	0	0	0	15.530	43.077	58.607
Titolo 3 Entrate extratributarie	242	7.374	86.170	207.886	431.021	732.693
Titolo 4 Entrate in conto capitale	5.278	0	20.369	10.271	1.204.502	1.240.421
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	42.429	0	0	42.429
Titolo 6 Accensione di prestiti	3.423	0	0	0	0	3.423
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0	0	0	0	588	588
Totale	512.519	107.570	302.800	528.313	2.253.776	3.704.978
% rispetto al totale dei residui	13,84	2,90	8,17	14,26	60,83	100,00

Fonte: Relazione sulla gestione 2019

Residui passivi	Esercizio 2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 Spese correnti	1.269	32.820	27.525	106.456	622.941	791.012
Titolo 2 Spese in conto capitale	0	0	0	0	640.334	640.334
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0	0	0	0	183.224	183.224
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0	0	0	300	1.434	1.734
Totale	1.269	32.820	27.525	106.756	1.447.933	1.616.303
% rispetto al totale dei residui					89,58	100,00

Fonte: Relazione sulla gestione 2019

Anno 2020

Residui attivi	Esercizio 2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	267.551	79.999	132.685	232.415	188.495	686.429	1.587.574
Titolo 2 Trasferimenti	0	0	0	0	6.612	123.831	130.443
Titolo 3 Entrate extratributarie	242	6.840	46.606	125.091	305.759	395.232	879.769
Titolo 4 Entrate in conto capitale	0	0	18.500	5.834	567.505	265.901	857.741
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	42.429	0	0	0	42.429
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0	0	0	0	0	1.165	1.165
Totale	267.793	86.839	240.220	363.340	1.068.371	1.472.558	3.499.120
% rispetto al totale dei residui	7,66	2,48	6,86	10,39	30,53	42,08	100,00

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione 2020

Residui passivi	Esercizio 2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 Spese correnti	1.269	0	8.884	24.976	113.776	653.771	802.676
Titolo 2 Spese in conto capitale	0	0	0	0	2994	633.951	636.945
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0	0	0	300	400	33.304	34.004
Totale	1.269	0	8.884	25.276	117.170	1.321.025	1.473.625
% rispetto al totale dei residui	0,09	0	0,61	1,71	7,95	89,64	100,00

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione 2020

Per i residui attivi si rileva che il 60,83 nel 2019 e il 42,08 per cento sono espressione della competenza. Per i passivi si riscontra che una quota dell'89,58 per cento nel 2019 e una dell'89,64 per il 2020 sono relative all'esercizio di competenza.

Alla luce di quanto sopra riportato, questa Sezione ricorda come un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi sia passivi, sia finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie nel rispetto del principio di veridicità dei

rendiconti, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come peraltro indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si rammenta, inoltre, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente, altresì, una corretta e consapevole determinazione del Fcde, la cui definizione non può prescindere dalla predetta ricognizione che va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

Conclusivamente, sul punto, questa Sezione continuerà a verificare la gestione dei residui e vigilerà sull'efficacia dell'attività di riscossione già dal prossimo esercizio.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

In merito alla puntualità dei pagamenti, l'Organo di revisione, nel questionario, ha comunicato che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo adempimento delle obbligazioni passive per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, e che, in caso di superamento dei termini, ha indicato misure correttive.

Dal prospetto degli indicatori presente nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (Bdap) si rileva che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, è pari a 27,23 per il 2019, mentre si registra un peggioramento nell'esercizio successivo quando si attesta su 62,52.

Si evidenzia, altresì, la corretta pubblicazione – per il biennio considerato - dell'indice nel sito *internet*, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Il Comune, relativamente al peggioramento registrato nel 2020, ha dichiarato di aver attivato le necessarie misure per ricondurre i pagamenti nei termini stabiliti dalla legge, sottolineando quanto segue: “*Altra importante conquista è riscontrabile nel trend positivo registrato circa i pagamenti relativi alle transazioni commerciali, infatti a bilancio di previsione 2022/2024 l'Ente non ha previsto alcun accantonamento a FGDC – Fondo Garanzia Debito Commerciali, in quanto, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della L. 145/2018, il Comune di San Vito Chietino ha presentato un indicatore di ritardo dei pagamenti al 31/12/2021 pari a 0,00 giorni (come da deliberazione di GC n. 6 del 07/02/2022)*”.

Questa Corte, nella convinzione che il pagamento in tempi certi e rapidi risponde ai criteri di trasparenza ed economicità e secondo gli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l'adozione decisa di una *"cultura dei pagamenti rapidi"*, raccomanda all'Ente di proseguire con le azioni adottate al fine di riportare prontamente i tempi di pagamento nei limiti previsti dalla normativa vigente e ad attivare una costante vigilanza degli effetti delle azioni correttive intraprese, con ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o altre forme automatizzate.

Equilibri di bilancio

In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2019, hanno precisato che tale nuova disciplina *"attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio..."*.

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* - che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che : *"il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo)"*.

Al riguardo, la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i

primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostate nel rispetto dei principi contabili.

Tali risultati devono essere alla base delle scelte che si compiono nella redazione del bilancio di previsione.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per le annualità in esame, i seguenti risultati.

Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	133.147	131.728	264.875
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	-174.468	-	-174.468
Risorse vincolate nel bilancio	-77.890	-15.477	-93.367
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	-119.211	116.251	-2.960
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-1.597.252	-	-1.597.252
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	-1.716.464	116.251	-1.600.212

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	700.442	18.905	719.347
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	-359.217	-14.044	373.261
Risorse vincolate nel bilancio	-411.022	-525	-411.547
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	-69.797	4.335	-65.461
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-29.882	+14.044	-15.838
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	-99.678	18.379	-81.299

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati sopra esposti si evince il raggiungimento dell'obiettivo del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2019, con un valore di euro 264.875, come anche per l'esercizio successivo con un risultato di competenza (W1) più che raddoppiato di euro 719.347.

Si rileva, tuttavia, per il biennio in esame, un disequilibrio di bilancio rispettivamente di euro 2.960 (2019) e di euro 65.461 (2020), che a seguito della variazione degli accantonamenti

effettuati in sede di rendiconto, peggiorano in un disequilibrio complessivo di euro 1.600.212 per il 2019 e in euro 81.299 nel 2020.

Alla luce di quanto sopra riportato, questa Corte pur evidenziando un miglioramento dell'equilibrio complessivo, ancorché negativo, richiama l'Ente ad attivare le necessarie misure al fine di riportare la gestione in positivo. Si rammenta, al riguardo, che il conseguimento dell'equilibrio va inteso come un obiettivo che ogni amministrazione pubblica dovrebbe - strategicamente - realizzare nel suo continuo operare in favore della comunità amministrata, avendo specialmente riguardo agli equilibri di parte corrente e tenendo ben presente il valore delle spese ricorrenti. Si raccomanda, pertanto, l'assunzione di scelte gestionali tese a mantenere nella conduzione l'equilibrio onde escludere rischi di futuri squilibri di bilancio. Si invita, altresì, l'Organo di revisione a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

Solo uno strutturale equilibrio di competenza può, infatti, assicurare sul consistente squilibrio presente nel rendiconto fra il totale dei residui attivi e dei passivi.

Gestione tributaria di competenza

Si osserva - per entrambi gli esercizi in esame - una efficiente attività di contrasto all'evasione tributaria nella fase di riscossione di competenza: nell'annualità 2019 a fronte di accertamenti per euro 150.000, le riscossioni ammontano solo ad euro 125.044; per il 2020 gli incassi ammontano ad euro 133.575 a fronte di accertamenti pari ad euro 123.068.

Questa Corte, valutando positivamente l'attività di recupero posta in essere dall'Ente, raccomanda un rafforzamento di tali misure ricordando che gli scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, concorrono a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbero garantire una soddisfacente condizione di liquidità. Occorre, quindi, ribadire che gli accertamenti relativi alle entrate in esame devono essere effettuati con estrema attenzione e prudenza, per evitare di raggiungere in modo artificioso l'equilibrio di parte corrente e che deve essere mantenuta vigile l'attenzione su quelli appostati fra i residui.

Situazione di cassa

L'Ente, come si evince dalla tabella, presenta un fondo cassa pari a zero nell'esercizio 2019 e di euro 1.644.169 nel 2020, facendo registrare una consistente crescita.

Gestione della liquidità	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	87.772	0
Riscossioni	12.248.698	10.731.250
Pagamenti	12.336.470	9.087.081
Saldo di cassa al 31 dicembre	0	1.644.169
Fondo cassa vincolato	56.748	1.328.169

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap e questionario

L'Organo di revisione, nei questionari, ha attestato che il Comune ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

Per l'annualità 2019 si evidenziano somme vincolate utilizzate e non restituite pari ad euro 56.748, criticità superata l'anno successivo. Questa Sezione ricorda come la quantificazione della cassa vincolata sia un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. L'art. 195 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) stabilisce, infatti, che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell'ammettere deroghe al loro utilizzo nel caso di carenza di fondi liberi per le necessità correnti, pone condizioni sia quantitative sia procedurali ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile. Si evidenzia, inoltre, che l'Ente, in entrambe le annualità in esame, ricorre ad anticipazioni di tesoreria. In particolare, nel 2019 l'Ente a fronte di accertamenti e riscossioni pari ad euro 2.984.382, dopo aver impegnato la somma complessiva di euro 2.984.382, riesce a restituire una somma pari ad euro 2.801.159, generando un residuo, al 31 dicembre 2019, di euro 183.224. Per l'utilizzo di tale strumento, gli interessi passivi ammontano ad euro 8.848 (come riportato nel questionario).

Per l'esercizio successivo si evidenzia un miglioramento. Infatti, l'importo accertato e riscosso si riduce notevolmente e risulta pari ad euro 633.709, totalmente rimborsato a fine anno. Il Comune, inoltre, riesce a pagare anche la quota residua dell'annualità precedente.

Con riguardo al continuo ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria, in sede di riscontro istruttorio all'esame dei rendiconti 2014-2018 il Comune dichiarava di aver avviato: *“da un lato, una politica di revisione della spesa che, in maniera non lineare, deve e dovrà efficientare l'allocazione delle risorse disponibili e dell'altro deve e dovrà, sempre più incisivamente, incrementare la capacità di riscossione tenendo in costante considerazione i bisogni prevalenti che la cittadinanza ha fatto e fa emergere, che, inevitabilmente, si ripercuote sul saldo di tesoreria del Comune”*. Sono, pertanto, stati chiesti aggiornamenti sulle misure adottate al fine di ridurre il ricorso a tale strumento e sugli effetti che le stesse hanno avuto sul rendiconto dell'Ente.

L'Amministrazione ha confermato di aver avviato una politica organizzativa trasversale i cui effetti hanno determinato una evidente riduzione del ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, sottolineando, altresì, che: *“...tale miglioramento si evidenzia dalle risultanze dei Conti del tesoriere relativi al triennio 2019 - 2021 nel quale l'Ente, per effetto delle nuove assunzioni, ha potuto riorganizzare gli Uffici determinando una spinta verso l'incremento della capacità di riscossione. Un esempio tangibile è rappresentato dal miglioramento degli incassi afferenti il recupero dell'evasione.*

Inoltre, l'Ente ha rivisto in maniera oculata la propria spesa di parte corrente revisionandola sia dal punto di vista contrattuale che in termini di stanziamenti di bilancio. Un esempio tangibile è rappresentato dalla spesa sociale, la quale ha subito un taglio di efficientamento che non ha minimamente avuto effetti sui servizi resi all'utenza".

Il Comune ha, infine, precisato che, nell'ultimo esercizio finanziario (2021) non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa, il che: "...dimostra una sensibile tendenza al miglioramento della capacità di autofinanziarsi (con evidenti ripercussioni anche sui minori oneri connessi al ricorso all'anticipazione di cassa)".

Riconciliazione di cassa al 31 dicembre 2021

Il Magistrato istruttore, in considerazione del dovuto rispetto al principio di *attualità e tempestività* delle relazioni, cogliendo la necessità che nelle deliberazioni della Sezione siano esposti ed analizzati i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente, ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2021 nonché l'eventuale corretto ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria .

Peraltro, le Sezioni Riunite in sede di controllo, hanno avuto recentemente modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine ... le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* (*"Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022"*, approvata con deliberazione 21/SSRRCO/INPR/21).

Considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei all'effettuazione di tale monitoraggio (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'*"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale"* (SS.RR. in speciale composizione n. 4/2020), si riporta quanto di seguito rilevato per l'Ente in esame. Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede istruttoria, il Comune ha trasmesso il prospetto di tesoreria di riconciliazione tra il saldo di cassa pari ad euro 1.915.133 e quello del tesoriere

pari ad euro 1.684.277, essendo presenti provvisori di entrate da regolarizzare pari ad euro 230.855.

Per quanto riguarda il secondo profilo, l'Ente comunica di aver autorizzato il ricorso all'anticipazione di cassa per l'esercizio 2021 per un importo complessivo massimo di euro 1.745.645, come stabilito con delibera di Giunta comunale n. 129 del 3 dicembre 2020 ad oggetto "Richiesta concessione anticipazione di Tesoreria per il 2121 ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000", sottolineando al riguardo che: " Per quanto concerne tale punto si certifica che non è ricorso la fattispecie nel periodo di riferimento e si anticipa che anche nei primi 4 mesi dell'esercizio 2022 l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria a norma di quanto previsto dall'art. 222 del TUEL".

Indebitamento

La percentuale di indebitamento per il 2019 è pari a 7,25, nel 2020 è del 7,1 per cento, in entrambe le annualità entro il limite del 10 per cento stabilito dall'art. 204 del Tuel.

Dall'esame dei questionari è emerso - per entrambe le annualità in esame - che l'Ente ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, liberando risorse rispettivamente pari ad euro 7.172 nel 2019, da destinare a spesa corrente, e di euro 129.609 nel 2020 ugualmente destinate a spesa corrente.

Debiti fuori bilancio

Dalla lettura dei relativi questionari per le annualità 2019 e 2020, regolarmente trasmessi dall'Ente sul sistema Con.Te, rispettivamente in data 11 febbraio 2021 e 17 gennaio 2022, risulta il riconoscimento di debiti fuori bilancio come di seguito specificato.

	2019	2020
Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nell'esercizio (a)	12.445	53.134
<i>Per Sentenze esecutive</i>	2.501	0
<i>Per Acquisizione di beni e servizi</i>	9.944	53.134
Debiti fuori bilancio riconosciuti dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione del rendiconto (b)	0	0
Debiti fuori bilancio da riconoscere (c)	53.134	2.782
Totale (a+b+c)	65.579	55.916

Fonte: Questionari debiti fuori bilancio 2019 e 2020

Sul punto, l'Organo di revisione, nelle proprie relazioni, ha attestato che gli atti di riconoscimento sono stati regolarmente trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 23 della legge n. 289 del 2002.

Al riguardo, questa Sezione ricorda che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Si evidenziano i 53.134 euro per acquisti di beni e servizi. Raccomanda, pertanto, un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività,

già presenti oppure a rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici e congrui nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria.

Spesa del personale

L'Organo di revisione, nei propri pareri, ha attestato che la spesa di personale sostenuta nel biennio 2019-2020 e le relative assunzioni, hanno rispettato i vincoli di legge. Ha dichiarato, altresì, il rispetto del limite di spesa per il personale flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Conferma, infine, di aver rilasciato parere positivo sull'accordo decentrato integrativo.

Spese di rappresentanza

Questa Corte rileva la mancata trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza relative agli esercizi 2019 e 2020, stabilita dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011. Si richiama, per il futuro, l'Ente al corretto adempimento.

La documentazione è stata inviata in sede di riscontro istruttorio, dalla quale sono emersi impegni di spesa pari ad euro 250 nel 2019 come pure per il 2020, entro il limite fissato dal legislatore, che per il Comune risulta pari ad euro 267.

Quanto al regolamento sulle spese di rappresentanza, questa Sezione ribadisce l'opportunità di una sua adozione, in quanto, tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

Organismi partecipati

In merito agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) - con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 21 dicembre 2020 - l'Ente ha provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019, non prevedendo un nuovo piano di razionalizzazione. Analoga decisione è stata presa con la delibera n. 46 del 20 dicembre 2021 relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020.

Dall'esame della documentazione è emerso che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- SASI S.p.a. che si occupa della gestione servizio idrico. Quota di partecipazione dell'1,20 per cento, dichiarata da mantenere;

- Ecolan S.p.a. che svolge attività di smaltimento rifiuti. Quota di partecipazione del 3,19 per cento, dichiarata da mantenere;
- Publireti S.r.l., quota pari al 27 per cento, società che si occupa della distribuzione di gas mediante condotte, da mantenere;
- Sangro Servizi S.r.l., con una quota pari al 13,77 per cento, società che si occupa di commercio di gas naturale distribuito mediante condotte, da mantenere;
- I.S.I. S.r.l. in liquidazione, quota pari all'1,20 per cento, società che si occupa dell'acquisizione, costruzione e gestione di immobili con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato. Liquidazione conclusa nel 2020.

Con riferimento all'esercizio 2019, l'Organo di revisione ha evidenziato che il prospetto dei crediti/debiti reciproci tra Ente e società partecipate non reca la doppia asseverazione e che si sono verificati casi di mancata conciliazione. È stato, pertanto, chiesto di comunicare se si fosse provveduto a sanare la criticità relativa alla mancata doppia asseverazione e alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra il Comune e le sue partecipate. In sede istruttoria l'Amministrazione ha dichiarato che: " *Nel verbale n. 19 del 20/07/2020 rilasciato dal Revisore Unico...si evince che ai sensi dell'art. 11, c. 6 lett. J) del D.Lgs. 118/2011, lo stesso ha verificato che è stata effettuata la conciliazione delle partite debitorie e creditorie tra l'Ente – capogruppo e gli Organismi partecipati, mediante un mero scambio di corrispondenza. Nello stesso verbale, il Revisore dava atto della mancata asseverazione.*

Tale competenza risulta in capo ai rispettivi Organi di Revisione e viene effettuata sulla base delle risultanze desumibili dalla contabilità delle parti coinvolte, le quali hanno reso evidenza dei dati contabili riconciliati in una corrispondenza conservata agli atti d'Ufficio.

Si anticipa in tale sede che l'asseverazione, in quanto "controllo formale dei dati dichiarati" è stata puntualmente effettuata dai revisori in sede di approvazione del Rendiconto 2020 (delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 16/08/2021)".

Questa Sezione ricorda l'importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e le partecipate, in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante e raccomanda la massima vigilanza sulle poste creditorie.

Con riguardo all'esercizio 2020, l'Organo di controllo ha segnalato – nel questionario – che in caso di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti, non è stata disposta la riduzione del 30 per cento dei compensi degli amministratori (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 175/2016). Con riscontro istruttorio del 2 maggio 2022, il Comune ha precisato quanto segue: " *Negli anni 2019 e 2020 la partecipata Publireti S.r.l. ha riportato un risultato di esercizio negativo. Per il 2021, i dati informali di pre-consuntivo, mostrano la medesima tendenza.*

Si evidenzia peraltro che, in merito alla riduzione del 30% dei compensi degli Amministratori, ad oggi non obbligatoria, mancando l'approvazione formale del documento contabile afferente l'esercizio 2021, nessuna disposizione in merito è stata comunicata all'Ente".

Alla luce di quanto dichiarato dall'Ente, questa Corte si riserva di verificare tale aspetto in sede di esame del prossimo consuntivo, attendendo un rigoroso rispetto della norma che ha il fine di sanzionare il demerito nella conduzione di aziende pubbliche.

Programmi di spesa

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di conoscere l'eventuale presenza di programmi di spesa finanziati con fondi europei. In merito l'Amministrazione ha comunicato di aver in corso due interventi ammessi ai finanziamenti di cui al POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020:

- interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – Attuazione del Programma degli Interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con d.g.r. Abruzzo n. 34 del 2 febbraio 2017 con la quale è stato concesso al Comune un finanziamento per il progetto di consolidamento pari ad euro 1.250.000;
- progetto per l'attivazione di un Ufficio Unico Intercomunale (UUI) finalizzato alla gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione ed accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei nazionali e regionali, per il quale il Comune risulta ente capofila. L'Amministrazione, quale ente attuatore, ha gestito l'aspetto amministrativo – contabile dell'intero progetto, interfacciandosi costantemente con la Regione Abruzzo, mediante rendicontazioni periodiche. L'importo del finanziamento è stato pari ad euro 69.960.

Altre criticità

L'Organo di revisione dichiara – per entrambi gli esercizi in esame – che l'Ente non ha aggiornato gli inventari e non ha completato la procedura di valutazione dei beni patrimoniali. Il Comune, al riguardo, ha dichiarato: *"In data 20/02/2017 con deliberazione recante ad oggetto "Principio contabile applicato contabilità economico patrimoniale allegato 4/3 di cui art. 3 D.Lgs. 118/2011 –Approvazione Saldi Iniziali dello Stato Patrimoniale all'01/01/2016 e Rideterminazione del valore del Patrimonio Netto" questo Ente ha provveduto ad ottemperare a quanto previsto dalla norma. L'aggiornamento dell'Inventario, ad oggi, rappresenta una priorità di questa Amministrazione, la quale si impegna a realizzare tale obiettivo individuando sul mercato professionalità competenti all'espletamento di tale attività, in quanto l'Ente non dispone di personale da destinare a tale intervento, in possesso dei requisiti di idoneità.*

Pertanto, tale obiettivo risulta inserito nel DUP 2022-2024 nella parte SEO, ed alla sua realizzazione si destineranno i fondi di cui alle specifiche misure del PNRR, dedicati alla digitalizzazione della PA".

Alla luce di quanto comunicato dal Comune, questa Sezione si riserva di verificare l'avvenuto adempimento in sede di esame dei prossimi rendiconti, ricordando come i beni che figurano fra i cespiti, mobiliari e immobiliari, costituiscono patrimonio pubblico e garantiscono i cittadini ed i terzi creditori. Si raccomanda, pertanto, all'Ente di attivare le necessarie azioni al fine di mantenere un costante aggiornamento dell'inventario e una puntuale valutazione dei beni patrimoniali.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a rafforzare le azioni intraprese al fine di incrementare gli incassi dei residui, particolarmente di quelli risalenti nel tempo;
- a migliorare il risultato di parte disponibile del prossimo esercizio;
- a proseguire nell'attuazione delle misure volte a ridurre il ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria;
- ad adottare azioni al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio;
- a garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di conseguire e salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a protezione delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a definire la compilazione dei libri inventari.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di San Vito Chietino (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2022.

Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA